COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2008

relativa a misure protettive temporanee contro la peste suina classica in Slovacchia

[notificata con il numero C(2008) 1525]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/303/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ([1]), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) In Slovacchia si è manifestato un focolaio di peste suina classica.

(2) Tale focolaio può mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati membri in seguito agli scambi di suini vivi e di alcuni prodotti da essi derivati.

(3) La Slovacchia ha adottato provvedimenti nel quadro della direttiva 2001/89/CE del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ([2]).

(4) Le condizioni zoosanitarie e le prescrizioni in tema di certificazione per gli scambi di suini vivi sono definite dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ([3]).

(5) Le condizioni zoosanitarie e le prescrizioni in tema di certificazione per gli scambi di sperma di suini sono definite dalla direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina ([4]).

(6) Le condizioni zoosanitarie e le prescrizioni in tema di certificazione per gli scambi di ovuli ed embrioni di suini sono definite dalla decisione 95/483/CE della Commissione, del 9 novembre 1995, che stabilisce il modello di certificato da utilizzare negli scambi intracomunitari di ovuli e di embrioni della specie suina ([5]).

(7) In attesa della riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali è opportuno adottare, in collaborazione con gli Stati membri interessati, misure di protezione provvisorie.

(8) La presente decisione sarà riesaminata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, in particolare gli articoli 9, 10 e 11, la Slovacchia garantisce che:

a) non si effettui il trasporto di suini da e verso allevamenti di suini situati nelle aree indicate nell'allegato;

([1]) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
([2]) GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).
([3]) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).
([4]) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
([5]) GU L 275 del 18.11.1995, pag. 30.

b) il trasporto di suini destinati alla macellazione, provenienti da allevamenti situati al di fuori delle aree indicate nell'allegato, e diretti verso macelli situati in dette aree così come il transito di suini in tali aree sono autorizzati solo sulle strade principali e su ferrovia conformemente alle istruzioni particolareggiate fornite dalle autorità competenti, al fine di evitare che durante il trasporto i suini in questione entrino direttamente o indirettamente in contatto con altri suini.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, lettera a) le autorità competenti possono autorizzare il trasporto diretto di suini a un macello situato nell'area indicata nell'allegato o, in casi eccezionali, verso macelli designati al di fuori di tale area in Slovacchia, per la macellazione immediata.

Articolo 2

1. La Slovacchia provvede affinché, tranne qualora i suini siano inviati direttamente a un macello per la macellazione immediata, non vengano spediti suini verso altri Stati membri o paesi terzi, a meno che gli animali non:

a) provengano da un'azienda situata in un'area non compresa tra quelle indicate nell'allegato;

b) siano rimasti nell'azienda di origine almeno nei 30 giorni precedenti il carico, o dalla nascita, se sono di età inferiore a 30 giorni;

c) provengano da un'azienda nella quale non sono stati introdotti suini vivi nei 30 giorni precedenti la spedizione dei suini in questione.

2. La competente autorità veterinaria della Slovacchia provvede affinché la spedizione di suini verso altri Stati membri sia notificata alle autorità veterinarie centrali e locali dello Stato membro di destinazione e di qualsiasi Stato membro di transito tre giorni prima della spedizione stessa.

Articolo 3

1. La Slovacchia provvede affinché non venga spedita alcuna partita di sperma suino verso altri Stati membri o paesi terzi, a meno che detto sperma non provenga da verri tenuti in un centro di raccolta di cui all'articolo 3, lettera a) della direttiva 90/429/CEE del Consiglio situato al di fuori delle aree indicate nell'allegato.

2. La Slovacchia assicura che non venga spedita alcuna partita di ovuli ed embrioni di suini verso altri Stati membri o paesi terzi, a meno che detti ovuli ed embrioni non provengano da animali tenuti in un'azienda situata al di fuori delle aree di cui all'allegato.

Articolo 4

La Slovacchia provvede affinché:

a) il certificato sanitario di cui alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio che accompagna le partite di suini provenienti dalla Slovacchia sia completato nel modo seguente:

«Animali conformi alla decisione 2008/303/CE della Commissione, del 14 aprile 2008, relativa a misure protettive temporanee contro la peste suina classica in Slovacchia»;

b) il certificato sanitario di cui alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio che accompagna le partite di sperma suino proveniente dalla Slovacchia sia completato come segue:

«Sperma conforme alla decisione 2008/303/CE della Commissione, del 14 aprile 2008, relativa a misure protettive temporanee contro la peste suina classica in Slovacchia»;

c) il certificato sanitario di cui alla decisione 95/483/CE della Commissione che accompagna le partite di ovuli ed embrioni di suini provenienti dalla Slovacchia sia completato nel modo seguente:

«Ovuli/Embrioni (*cancellare la voce non pertinente*) conformi alla decisione 2008/303/CE della Commissione, del 14 aprile 2008, relativa a misure protettive temporanee contro la peste suina classica in Slovacchia».

Articolo 5

La Slovacchia provvede affinché tutti i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini o entrati in un'azienda in cui sono allevati suini vengano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e il trasportatore fornisce all'autorità veterinaria competente la prova della disinfezione avvenuta.

Articolo 6

Gli Stati membri modificano i provvedimenti applicati agli scambi per renderli conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

Tutto il territorio della Slovacchia.